



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – art. 118, comma 2 CGS - notizia dell'illecito – documento anonimo – non utilizzabilità del documento – può costituire stimolo investigativo - doverosa attività pre-procedimentale – deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro

Descrizione

La qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell'illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede una doverosa attività pre-procedimentale che integri un convincimento, acquisito come proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore della mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte non qualificata: di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata rispetto a quella puramente enunciata, dando prova di una effettiva attivazione dei poteri d'ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze ivi indicate, anche mediante meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tale da consentire una acquisizione "d'iniziativa" di una compiuta notizia di illecito, posta a base dei successivi deferimenti (CFA, Sez. I, n. 109/2020-2021).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 1/CFA/2022-2023/D

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 118, comma 2, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0001 CFA del 1 luglio 2022 (Filippo Di Marco/Procura federale)